



**COMUNE DI SALO'**  
**Provincia di Brescia**

**REGOLAMENTO**  
**DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera C.C. n. 18 del 27.04.2023

## **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'Art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997.
2. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Salò, ai sensi dell'Art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011, istituita con delibera consigliare n. 5 del 16.04.2012.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## **Articolo 2 Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive come definite dalla legge regionale in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera comprese le unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del D.L. 50/2017 ubicate nel territorio del Comune di Salò.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
3. L'imposta di soggiorno si applica nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Giunta Comunale potrà determinare le modalità di identificazione sul territorio degli immobili adibiti ad attività ricettiva con contrassegno, targhetta o altro. La posa in opera sarà a carico del titolare della struttura.

## **Articolo 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19.05.2020, convertito in L. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'art.4 del D.L. 50/2017, come modificato dal DL 34 del 19.05.2020, convertito in L. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

## **Articolo 4 Esenzioni**

1. Nel conteggio dell'imposta da versare all'Ente Comune di Salò i gestori delle strutture ricettive ed il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni e corrispettivi, devono considerare che sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Salò;
  - b) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
  - c) minori di anni 14;
  - d) i "volontari" che offrono il proprio servizio per eventuali eventi eccezionali previa deliberazione adottata dalla Giunta Comunale;

- e) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge la propria attività lavorativa;
  - f) i proprietari o gestori degli immobili e i loro discendenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e secondo grado (nonni/nipoti).
2. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione prevista dal successivo articolo 6.

#### **Articolo 5 Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive individuate nell'art. 1 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità e, per le strutture classificate in stelle, in base a tale classificazione. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'Art. 42, comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

#### **Articolo 6 Obblighi di dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Salò, considerato il diritto di rivalsa sugli stessi, sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni o riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della legge regionale n. 27/2015 sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990. Fanno eccezione le case e appartamenti per vacanze e i bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune secondo le modalità previste dal d.d.g. Regione Lombardia 16 maggio 2016, n. 4275 ed eventuali s.m.i..
3. I soggetti gestori delle strutture ricettive devono comunicare al Settore Tributi del Comune di Salò il numero e la cittadinanza delle persone a cui viene dato alloggio entro le 24 (ventiquattro) ore non festive successive all'arrivo delle stesse, evidenziando le eventuali esenzioni.
4. La comunicazione dovrà essere eseguita in modalità esclusivamente telematica, dopo essersi registrati per l'accesso alla procedura online accessibile dal sito web messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
5. I soggetti responsabili sono tenuti all'utilizzo della modulistica digitale fornita dall'Ente e del sistema informatico appositamente messo a disposizione dall'Ente.

#### **Articolo 7 Versamenti**

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, salvo quanto disposto al comma successivo, effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno entro il 15 del mese successivo a quello in cui è maturato l'obbligo di versamento dell'imposta, mediante versamento tramite Pago PA.

Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

1. In deroga a quanto disposto al comma precedente, il versamento delle somme dovute a titolo di imposta può essere posticipato fino al giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene raggiunto l'importo di euro 200,00, salvo l'obbligo di versamento del totale annuale – anche se inferiore a tale importo – entro il giorno 15 del mese successivo all'ultimo per il quale l'imposta stessa è dovuta.

Il posticipo del versamento non incide sugli obblighi dichiarativi di cui all'art. 6.

2. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
3. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

### **Articolo 8 Disposizioni in tema di accertamento esecutivo**

1. Il Comune effettua il controllo sulla puntuale applicazione e sul corretto versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 1 commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art.1 della L. 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
5. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

### **Articolo 9 Sanzioni tributarie e Ravvedimento**

1. Le violazioni di carattere tributario al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nei commi 1 e 2 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva e delle locazioni breve, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19.05.2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, ai sensi di legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
5. In tale caso il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

### **Articolo 10 Sanzioni amministrative non tributarie**

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
  - a) omesso accreditamento al sistema informativo previsto dall'articolo 6;
  - b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 6;
  - c) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 3 dell'articolo 6.Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla L. n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica L. 689/81.

### **Articolo 11 Riscossione coatta**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

### **Articolo 12 Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

### **Articolo 13 Disposizioni transitorie**

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento per l'anno 2020, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 6 del presente regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del D.L. 34/2020.

### **Articolo 14 Pubblicazione**

1. Il presente regolamento e le sue variazioni sono comunicati, per la pubblicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 30.04.2019, n. 34 convertito dalla L. n. 58 del 28.06.2019.

### **Articolo 15 Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 15 quater del D.L. 201/2011 e s.m.i., entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, per quanto attiene le modifiche apportate al fine di rendere il Regolamento aggiornato al nuovo quadro normativo che ha comportato l'abrogazione tacita delle disposizioni regolamentari in essere ed in contrasto con il medesimo a far data dal 19.05.2020 (decreto Rilancio), si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.